



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

CH-3003 Berna. ASTRA

Agli uffici cantonali responsabili
dell'applicazione dell'OLR 1 e
alle associazioni e organizzazioni
interessate

Vs.rif:
Ns. rif: O053-1633/Kda
Collab. responsabile: Daniela Kissling
Berna, 2 marzo 2015

Modifica dell'ordinanza per gli autisti; nuova deroga per determinati trasporti commerciali di cose

Gentili signore, egregi signori,

ci preghiamo di comunicarvi che l'11 febbraio 2015 il Consiglio federale ha approvato la modifica di ordinanza di cui in oggetto, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° maggio 2015.

Il relativo comunicato stampa e i testi di modifica sono disponibili sul sito Internet dell'USTRA (<http://www.astra.admin.ch/>) alla voce "Informazioni per i media" (colonna di destra). I testi dell'ordinanza saranno successivamente pubblicati nella Raccolta ufficiale del diritto federale all'indirizzo <http://www.admin.ch/bundesrecht/00567/index.html?lang=it>.

Per consentirvi di avere una visione d'insieme sulle novità introdotte, qui di seguito sono riassunti i punti salienti della revisione:

- introduzione della cosiddetta "normativa per gli artigiani" (art. 4 cpv. 1 lett. h OLR 1): il trasporto di utensili da lavoro (materiale e attrezzatura) utilizzati dal conducente per svolgere l'attività professionale non rientra più nel campo di applicazione dell'ordinanza per gli autisti, a condizione che la massa complessiva del veicolo (o della combinazione di veicoli) non superi le 7,5 tonnellate, che il trasporto avvenga nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa e che l'attività di guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale medio. La novità consente di allineare l'ordinanza per gli autisti alle disposizioni in materia sociale dell'Unione europea, che entreranno in vigore il 2 marzo 2015, creando condizioni di lavoro e criteri di concorrenza uguali tra i trasportatori svizzeri e i loro omologhi europei. Il diritto svizzero in materia

Ufficio federale delle strade USTRA
Daniela Kissling
Indirizzo postale: 3003 Berna
Sede: Weltpoststrasse 5, 3015 Berna
Tel. +41 58 463 42 06, fax +41 58 463 43 21
daniela.kissling@astras.admin.ch
www.astra.admin.ch


di circolazione stradale prevede già questa eccezione all'articolo 3 lettera g dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti¹, alla cui prassi si può fare riferimento in sede di applicazione;

- utilizzo dell'odocronografo digitale (art. 14b cpv. 1 e 2 OLR 1): il conducente deve inserire solo il Paese di inizio e di fine dell'attività professionale. L'inserimento non è necessario se l'odocronografo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare che permette di registrare automaticamente queste informazioni;
- durata del lavoro e del riposo degli persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC (art. 19 cpv. 1 OLR 1): la disposizione in oggetto ha dato regolarmente adito a chiarimenti interpretativi. Si specifica pertanto che la deroga - in conformità alle disposizioni sulla protezione dei giovani contenute nella legge sul lavoro² e nell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori³ - riguarda unicamente gli persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC che non abbiano compiuto i 18 anni di età.

Nella speranza di avervi fornito utili indicazioni porgiamo distinti saluti.

Distinti saluti

Divisione Circolazione stradale



Werner
Vicedirettore USTRA

¹ Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su (ordinanza sull'ammissione degli autisti; RS 741.521).

² Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL; RS 822.11).

³ Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115).